

SPECIFICHE MISURE FITOSANITARIE PREVISTE DAL DM 28 LUGLIO 2009, ARTICOLI 6-8-9-12-13, AL FINE DI ERADICARE IL VIRUS DELLA “SHARKA” E IMPEDIRNE LA DIFFUSIONE NELLA “ZONA INDENNE”

- a) nelle “**aree contaminate**” ogni pianta ospite con sintomi sospetti del virus PPV deve essere estirpata senza necessità di ulteriori analisi;
- b) nelle “**aree contaminate**” e nelle “**zone tampone**” è vietato il prelievo del materiale di moltiplicazione di piante di drupacee suscettibili a PPV;
- c) nelle “**zone tampone**” è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee di specie suscettibili al virus PPV.

In deroga al divieto di cui all’articolo 9, comma 1, del DM 28/7/2009 il Servizio Fitosanitario Regionale, su richiesta, può con proprio provvedimento autorizzare **l’attività vivaistica** e l’allevamento di piante madri, all’interno di “**zone tampone**” a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 9, comma 3, del DM 28/7/2009.

In caso di produzione di **varietà locali**, il SFR può con proprio provvedimento autorizzare ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DM 28/07/2010, sotto controllo ufficiale, l'autoproduzione, l'attività vivaistica e l'allevamento di piante madri, nelle “zone tampone”, a condizione che il materiale di moltiplicazione e le piante ivi prodotte siano impiegati esclusivamente nella stessa zona di produzione.

La **produzione di piante e materiali di moltiplicazione di drupacee è autorizzata solo nelle “zone indenni”** nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 2, del DM 28 luglio 2009.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del DM 28 luglio 2009 è fatto obbligo a chiunque di segnalare ogni caso sospetto di PPV al Servizio Fitosanitario Regionale del Molise.